

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 2  
N. 1123/AV2 DEL 26/07/2017**

**Oggetto: CONVENZIONE TRA ASUR AV2 E UNIVERSITA' PERUGIA CdS IN SCIENZE BIOTECNOLOGICHE MEDICHE, VETERINARIE E FORENSI – DIP.TO MEDICINA, PER TIROCINIO, FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO STUDENTI E LAUREATI. APPROVAZIONE ARTICOLATO**

**IL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 2**

- . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato.

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto.

**VISTE** la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: "L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale", la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: "DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d'atto e conseguenti determinazioni" e la Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: "Insediamento dell'Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell'Area Vasta 2".

**VISTA** l'attestazione del Dirigente della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

**- D E T E R M I N A -**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Accogliere, per i motivi specificati in narrativa, la richiesta (acquisita al prot. AV2 n. 117160 del 18/07/2017) inoltrata a questa Amministrazione dall'Università degli Studi di Perugia - CdS Magistrale in Scienze Biotecnologiche mediche, veterinarie e forensi del Dipartimento di Medicina di stipulare una convenzione, conformemente alla normativa in vigore, per il tirocinio degli studenti/laureati nell'ambito del Dipartimento di Medicina.
3. Approvare, a tal fine, lo schema di convenzione, nel testo risultante dall'allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale, per la conseguente stipula, ai sensi della delega ricevuta dal Direttore Generale ASUR.
4. Dare atto che la convenzione in oggetto, ancorché stipulata dall'Area Vasta 2, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR Amministrazione centrale, nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate.

5. Dare atto, altresì, che dalla stipula della convenzione in questione non deriva alcun onere economico né assicurativo a carico del bilancio aziendale.
6. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
7. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

**IL DIRETTORE AREA VASTA 2**  
**Ing. Maurizio Bevilacqua**

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE**  
**U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:**

I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio aziendale

Servizio Controllo di Gestione  
Il Dirigente Amministrativo  
Dott.ssa M. Letizia Paris

U.O. Bilancio  
Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Antonella Casaccia

La presente determina consta di n. 9 pagine di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**  
**U.O.C. SEGRETERIA di DIREZIONE**

Inserire riferimenti normativi:

- ✓ DPR n. 382/80 “Nuovo assetto della docenza universitaria, istituzione del ruolo dei ricercatori e piano di sviluppo”
- ✓ L. n. 196/1997 “Norme in materia di promozione dell’occupazione”
- ✓ DM n. 142/1998 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’art. 18 della L. 196/1997 sui tirocini di formazione e di orientamento”
- ✓ DM n. 270/2004 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”
- ✓ DPR n. 328/2001 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”

Ai sensi degli artt. 27 e 92 del DPR 382/80 e ss.mm. le Università possono stipulare “*convenzioni per l’uso di strutture extrauniversitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale*” e “*convenzioni finalizzate alla sperimentazione di nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo l’insegnamento*”.

Il D.M. n. 270/2004, all’art. 10, comma 5, lett. d), annovera tra le attività formative indispensabili per il conseguimento degli obiettivi dei corsi di studio anche attività finalizzate all’acquisizione di ulteriori conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al D.M. del Lavoro n. 142/1998.

La legge n. 196/1997 consente ai soggetti richiamati all’art. 18 comma 1 lett.a) di promuovere attività di tirocinio di formazione e orientamento a beneficio di coloro che abbiano assolto l’obbligo scolastico ai sensi della legge n. 1859/1962. Il Decreto del Ministero del Lavoro n. 142/1998 prevede che i tirocini di cui trattasi si svolgano previa stipulazione di apposite convenzioni tra, nella fattispecie, l’Università, in qualità di ente promotore, e le aziende o enti ospitanti.

Il D.M. n. 270/2004, all’art. 10, comma 5, lett. e), dispone che i corsi di studio dovranno prevedere nelle ipotesi di cui all’art. 3, comma 5 (“*L’acquisizione delle conoscenze professionali (...) è preordinata all’inserimento del laureato nel mondo del lavoro e all’esercizio delle correlate attività professionali regolamentate (...)*”) attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.

Per attività formativa è da intendersi ogni attività organizzata o prevista dalle università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l’altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all’orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento.

L'art. 6 del DPR n. 328/01 affida ad una convenzione stipulata tra gli Ordini e le Università l'indicazione delle modalità di organizzazione del tirocinio durante il corso degli studi.

A tale riguardo l'Università degli Studi di Perugia - CdS Magistrale in Scienze Biotechologiche mediche, veterinarie e forensi del Dipartimento di Medicina ha chiesto, con comunicazione mail acquisita al prot. AV2 n. 117160 del 18/07/2017, la stipula di una convenzione per il tirocinio degli studenti/laureati nell'ambito del Dipartimento di Medicina.

Questa AV2 intende accogliere la richiesta della ridetta Università di ospitare gli studenti interessati allo stage alle condizioni e nel rispetto della precitata normativa, con le modalità e secondo i tempi concordati con i tutor interni, di volta in volta individuati in base ai servizi/UUOO di interesse, e conformemente a quanto disposto nello schema di convenzione allegato, che con il presente atto si approva, al fine della conseguente stipula.

A tale proposito, l'ASUR con note prott. 17592 e 17602 del 07/08/2009 ha delegato i Direttori delle allora ZZ.TT. alla stipula della suddetta convenzione. Al fine di assicurare la continuità delle funzioni oggetto del suddetto atto, l'ASUR ha confermato la delega a suo tempo conferita anche in favore dei Direttori di Area Vasta con lettera prot. 23827 del 14/11/2011.

I tirocinanti sono coperti da assicurazione, con oneri a carico della Università, contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi durante le ore in cui svolgono il tirocinio.

Dalla stipula della citata convenzione non deriva alcun onere economico né assicurativo a carico del bilancio aziendale.

La convenzione in oggetto, ancorché stipulata dall'Area Vasta 2, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR Amministrazione centrale, nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate.

Per quanto sopra esposto, si propone l'adozione della seguente

#### **DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 2**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Accogliere, per i motivi specificati in narrativa, la richiesta (acquisita al prot. AV2 n. 117160 del 18/07/2017) inoltrata a questa Amministrazione dall'Università degli Studi di Perugia - CdS Magistrale in Scienze Biotechologiche mediche, veterinarie e forensi del Dipartimento di Medicina di stipulare una convenzione, conformemente alla normativa in vigore, per il tirocinio degli studenti/laureati nell'ambito del Dipartimento di Medicina.
3. Approvare, a tal fine, lo schema di convenzione, nel testo risultante dall'allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale, per la conseguente stipula, ai sensi della delega ricevuta dal Direttore Generale ASUR.
4. Dare atto che la convenzione in oggetto, ancorché stipulata dall'Area Vasta 2, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR Amministrazione centrale, nonché presso tutte le altre

Aree Vaste eventualmente interessate.

5. Dare atto, altresì, che dalla stipula della convenzione in questione non deriva alcun onere economico né assicurativo a carico del bilancio aziendale.
6. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
7. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento  
Dr.ssa Maria Silvia Pesciarelli

Il Dirigente  
Dr. Gabriele Colombo

**- ALLEGATI -**

**Schema convenzione**

## CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO DEGLI STUDENTI E DEI LAUREATI

TRA

Il Dipartimento di Medicina dell'Università degli Studi di Perugia, P.IVA 00448820548, rappresentato dal Prof. Carlo Riccardi nato a Tivoli (Roma) il 03/10/1949 domiciliato ai fini della carica in Piazzale Lucio Severi, 1 Perugia, nel seguito denominato "Soggetto Promotore"

E

l'ASUR Marche Area Vasta 2 con sede legale in via Oberdan 2 in Ancona, nel prosieguo denominata "Azienda/Ente ospitante", C.F./P.IVA 02175860424 rappresentata dall'Ing. Maurizio Bevilacqua, in qualità di Direttore dell'Area Vasta 2, nato a Ancona il 19/08/1959 domiciliato per la carica presso la sede amministrativa dell'Area Vasta 2 a Fabriano, in via F. Turati 51, giusta delega ricevuta dal Direttore Generale ASUR

PREMESSO CHE

- la legge 24.06.1997, n. 196 consente ai soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), di promuovere attività di tirocinio di formazione e orientamento a beneficio di coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12.1962, n. 1859;
- il Decreto del Ministero del Lavoro del 25.03.1998, n. 142 prevede che i tirocini di cui trattasi si svolgano previa stipulazione di apposite convenzioni tra l'Università, in qualità di ente promotore, e le aziende o enti ospitanti;
- il D. M. 270/2004, all'art. 10, comma 5, lettera d), annovera tra le attività formative indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi dei corsi di studio anche attività finalizzate all'acquisizione di ulteriori conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al Decreto del Ministero del Lavoro del 25.03.1998, n. 142;
- il D. M. 270/2004, all'art. 10, comma 5, lettera e), annovera nelle ipotesi di cui all'art. 3 comma 5, attività formative relative agli stages ed ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni;
- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi l'Università, come previsto all'art. 18 comma 1, lett. a) della Legge 24 giugno 1997, n. 196, può promuovere tirocini di formazione e orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### **Art. 1**

#### **(Oggetto degli impegni dell'azienda o ente ospitante)**

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, l'Azienda/Ente Ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture gli studenti/laureati dei corsi di studio dell'Ateneo in tirocinio di formazione e orientamento, previa valutazione dell'oggettiva possibilità di inserimento, anche sulla base dell'eventuale analisi del Curriculum Vitae del candidato. La tipologia dei tirocinanti accolti viene stabilita concordemente dalle Parti nel rispetto del limite numerico dei tirocinanti in base al numero di dipendenti a tempo indeterminato, così come previsto dall'art. 1, comma 3 del D.M. 142/98, in particolare non possono essere attivati tirocini presso aziende che non hanno dipendenti.

### **Art. 2**

#### **(Natura, durata del tirocinio e progetto formativo)**

Il tirocinio di formazione e orientamento, ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera d) della legge n. 196/97, non può in alcun modo configurarsi come rapporto di lavoro e l'Azienda/Ente non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio. La durata del tirocinio non può eccedere i dodici mesi (ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap).

Per ogni tirocinante, inserito nell'Azienda/Ente ospitante in base alla presente Convenzione, il Dipartimento di Medicina cura la predisposizione di un progetto formativo che deve necessariamente prevedere: i dati anagrafici dello studente tirocinante; l'indicazione del nominativo del tutore didattico e del tutore aziendale individuati secondo le modalità stabilite dal successivo art. 3; gli obiettivi formativi e le modalità di svolgimento del tirocinio; la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio; le strutture dell'azienda/ente (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL (gestione per conto dello stato) e responsabilità civile.

Il progetto formativo deve essere sottoscritto da entrambe le parti e firmato per presa visione e accettazione dallo studente prima dell'inizio del tirocinio.

### **Art. 3**

#### **(Tutore didattico e tutore aziendale)**

Per ogni tirocinante, il Dipartimento di Medicina nomina un tutore didattico con il compito di identificare gli obiettivi formativi da perseguire durante il periodo di tirocinio/stage, curare la programmazione del tirocinio e valutarne lo svolgimento dal punto di vista didattico e dell'eventuale attribuzione dei relativi crediti formativi.

L'Azienda/Ente ospitante provvede alla nomina di un tutore aziendale a cui è affidata la responsabilità dell'inserimento del tirocinante in azienda, nonché il compito di vigilare affinché il tirocinio sia svolto nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui al successivo art. 4.

### **Art. 4**

#### **(Obblighi del tirocinante)**

Il soggetto promotore si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'interno del progetto formativo, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'obbligo di svolgere le attività oggetto del tirocinio, stabilite dal soggetto promotore e previste dal progetto formativo e di orientamento; rispettare le

indicazioni del tutore aziendale e del tutore didattico; frequentare l'Azienda/Ente ospitante nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento aziendali concordati; compilare il registro presenze e consegnarlo al Dipartimento di Medicina a fine stage; segnalare al tutore aziendale e al Dipartimento eventuali infortuni; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento all'art. 20 del D. lgs 81/08; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interesse dell'Azienda/Ente ospitante, questa potrà, previa informazione scritta al Dipartimento di Medicina di afferenza del tirocinante, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo da parte del tirocinante, lo stesso è tenuto a darne comunicazione scritta al Dipartimento di Medicina e all'azienda/ente ospitante, con congruo preavviso.

#### **Art. 5**

##### **(Obblighi in materia di assicurazione, sicurezza del lavoro e comunicazioni)**

L'Università garantisce la copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, con la speciale forma della copertura assicurativa per conto dello Stato (D.P.R. 9/4/1999 n. 156), nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, l'Azienda/Ente ospitante è tenuta ad assolvere gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente presentando, nei casi ed entro i termini previsti, la denuncia di infortunio presso l'INAIL, indicando come numero di posizione INAIL la dicitura "GESTIONE PER CONTO DELLO STATO". L'Azienda/Ente ospitante è tenuta inoltre, nel più breve tempo possibile, ad informare la Facoltà di afferenza del tirocinante e a trasmetterle la relativa documentazione.

Il Dipartimento di Medicina si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento o quanto concordato direttamente con i soggetti sopraccitati.

L'Azienda/Ente ospitante si impegna a garantire che il tirocinio si svolga presso strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici ecc.) che rispettino le vigenti disposizioni normative in tema di prevenzione incendi, igiene e sicurezza del lavoro, garantendo, in particolare, che i locali, le attrezzature e le strumentazioni siano idonee e adeguate ai sensi del D. lgs. 81 del 9 Aprile 2008.

L'Azienda/Ente ospitante si impegna inoltre ad assolvere a tutti gli obblighi indicati dal D. lgs 81/2008 con particolare riguardo al Titolo I, Capo III, sez. IV "Formazione, informazione e addestramento", sezione V "Sorveglianza sanitaria" per i casi eventualmente previsti (presenza di rischi specifici), e al Titolo III, Capo II "Uso dei dispositivi di protezione individuali".

#### **Art. 6**

##### **(Natura e durata della convenzione)**

La presente convenzione ha validità di tre anni e potrà essere rinnovata previo accordo tra le parti. La stessa, ancorché stipulata dall'Area Vasta 2, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e, pertanto, ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR Amministrazione centrale, nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate.

**Art. 7**  
**(Trattamento dati)**

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di legge ai sensi del d. lgs. 196/03 e di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art.13 dello stesso decreto.

**Art. 8**  
**(Foro competente)**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, il foro competente ed esclusivo è quello di Perugia.

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

**Art. 9**  
**(Oneri fiscali e spese di registrazione)**

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 tariffa parte II, art. 4. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Perugia, \_\_\_\_\_

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
Corso di Laurea Magistrale in  
Scienze Biotecnologiche Mediche, Veterinarie e Forensi  
Il Direttore del Dipartimento di Medicina  
(Prof. Carlo Riccardi)

ASUR Marche Area Vasta 2  
Il Direttore  
(Ing. Maurizio Bevilacqua)